

CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE

Gruppo di lavoro per il diritto

Uberto Scarpelli

L'educazione del giurista

gli Studi
Bicocca

Milano, 17-19 novembre 1967

D
1.
15
DSS
967

«SCIENZE SOCIALI RIFORMA UNIVERSITARIA E SOCIETÀ ITALIANA»

Convegno di studio promosso dall'Amministrazione provinciale
di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

(di ATENEO

SOS

301.0945

CONDSS

1/14/1967

Università degli Studi
di Milano - BicoccaCDD
301.
0945
CONDSS
1/14/1967

BIBLIOTECA di ATENEIO

Questa relazione — che riprende intenzionalmente nel titolo il bel titolo di Ernst Zitelmann. « L'educazione del giurista », traduzione di Mario Ghiron, *Rivista di diritto civile*, 1912 — è stata preparata (purtroppo in tempo brevissimo: possa ciò indurre i colleghi del gruppo dei giuristi ed il convegno all'indulgenza verso le sue manchevolezze) sulla base di relazioni particolari dei professori Giuseppe Abbamonte, Mario Bretone, Giacomo Canepa, Enzo Capaccioli, Francesco Capotorti, Mauro Cappelletti, Pierangelo Catalano, Giuseppe Franchi, Aldo Franchini, Emilio Gerelli, Carlo Ghisalberti, Luigi Mengoni, Gustavo Minervini, Cesare Pedrazzi, Giovanni Pugliese, e dopo discussioni con i professori Aldo Dell'Oro, Enrico Tullio Liebman e Cesare Pedrazzi. Ringrazio il prof. Liebman, presidente del comitato di coordinamento del gruppo dei giuristi, per aver voluto affidare a me la stesura della relazione generale; e rimango assai grato a tutti i colleghi del gruppo per quanto ho appreso da loro. È ovvio che, anche se ho cercato di cogliere alcuni atteggiamenti fondamentali comuni a tutto il gruppo dei giuristi, non essendoci stato tempo di sottoporre il mio testo all'esame del gruppo, né del comitato di coordinamento, ogni responsabilità per le cose dette qui e per il modo in cui sono dette grava su me soltanto.

Qualsiasi discorso generale sull'insegnamento del diritto nella società italiana di oggi deve partire, a mio giudizio, da due ordini di considerazioni orientative.

Il primo ordine di considerazioni riguarda la grande importanza e la posizione centrale del diritto nella vita politica e sociale della Repubblica. Questa importanza e questa posizione vengono bene in luce attraverso un rapido paragone della nostra forma di stato con la forma dello stato totalitario, di cui anche in Italia abbiamo fatto amara esperienza. Nello stato totalitario la funzione di legittimazione e di indirizzo dei sommi poteri è svolta primariamente e direttamente dall'ideologia politica (un'ideologia politica che ha molti dei caratteri di una religione); la funzione del diritto nella legittimazione e nell'indirizzo dei sommi poteri diventa secondaria e sussidiaria rispetto a quella dell'ideologia, ed il campo del diritto tende in generale a restringersi di fronte all'invadenza dell'ideologia, i criteri giuridici per la risoluzione dei conflitti, dove non sono sostituiti dai valori dell'ideologia, sono ad essi subordinati e da essi orientati. Lo stato totalitario può insomma esser detto uno « stato ideologico »: modo più appropriato per esprimere quanto i fascisti esprimevano chiamandolo « stato etico ».¹ Nella Repubblica che ci ha cittadini, invece, la funzione di legittimazione e di indirizzo, e qui possiamo aggiungere di distribuzione e di equi-

¹ In tema di ideologia e diritto nello stato totalitario si possono ricordare, dell'abbondante letteratura fascista e nazista, SERGIO PANUNZIO, *Teoria generale dello stato fascista*, 2ª ed., Padova, 1939, pp. 89 ss., e CARL SCHMITT, *Principii politici del nazionalsocialismo*, scritti scelti e tr. da Delio Cantimori, Firenze, 1935, pp. 184 ss. Per i rapporti fra ideologia e diritto nell'esperienza dell'Unione Sovietica rimane importante RUDOLF SCHLESINGER, *La teoria del diritto nell'Unione Sovietica*, tr. di Maria Vismara, Torino, 1952; e vedi la Introduzione di UMBERTO CERRONI a STUCKA e altri, *Teorie sovietiche del diritto*, Milano, 1964.

librio, dei sommi poteri dello stato è assolta da un documento giuridico, la costituzione. Sappiamo benissimo tutti, naturalmente, che molti cittadini della Repubblica e varie forze politiche, grandi e piccole, operanti nella società repubblicana, sono ben lungi dall'avere verso la costituzione quella fedeltà devota e leale che altri hanno e vorrebbero, ed accettano la costituzione per compromesso, calcolo, acquiescenza alla forza dei fatti (con la riserva e l'accorgimento, magari, di invocarla solo quando fa comodo, o sollecitarla a dire un po' quel che si desidera, o lasciarla dormire in qualche sua parte per anni); rimane, tuttavia, l'effettività dell'ordinamento repubblicano basato sulla costituzione. L'intero ordinamento giuridico, i criteri giuridici per la risoluzione dei conflitti non fanno capo a un'ideologia, ma al diritto costituzionale ed alla sua maggior fonte, la costituzione, che è quindi il punto di riferimento obbligato d'ogni contrasto politico e sociale. Lo stato repubblicano è, in una parola, uno « stato di diritto », fondato su una legge sovrana. Ciò non significa, è ovvio, che in tale forma di stato l'ideologia non c'entri per nulla: anche uno stato di diritto e la costituzione di uno stato di diritto sono prodotti di un'ideologia, o meglio, com'è chiaramente avvenuto per il nostro stato, di un incontro fra ideologie in una basilare prospettiva di libertà politica; un'ideologia o ideologie, però, che si sono calate nelle forme del diritto e si sono trasformate in regola giuridica e garanzia giuridica. Il diritto ha dunque, come dicevo in principio, nella vita politica e sociale della Repubblica una grande importanza ed una posizione centrale; ed un ruolo importante, centrale, è tornato di conseguenza ad avere il giurista. Il giurista, che sotto il fascismo era ridotto a figura secondaria, che doveva cercare anzi, se non voleva confondersi e compromettersi con i grandi e piccoli ideologi con gli stivali, di ritrarsi ai margini della vita pubblica, di là prestando il suo « sconcolato ossequio alle leggi solo perché tali »,² è tornato ad essere nello stato di diritto repubblicano un protagonista, svolgendo, come legislatore e consigliere del legislatore, come giudice costituzionale, come giudice, come avvocato, come studioso, compiti essenziali per la custodia e l'elaborazione della struttura fondamentale dello stato.

Che il diritto debba essere al centro della vita politica e sociale di un paese, che le ideologie debbano calarsi nelle forme del di-

² L'espressione è di PIERO CALAMANDREI, « La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina », *Studi sul processo civile*, vol. V, Padova, 1947; vedi a p. 99.

ritto, che il giurista debba essere un protagonista della vita pubblica, che lo stato debba essere stato di diritto, è evidentemente (a un livello logico cui sarebbe interessante, ma non è possibile ora, dedicare un'analisi) una scelta ideologica e politica. Una parte rilevante della cultura politica contemporanea considera questa scelta una scelta superata, la scelta di un liberalismo troppo legato a condizioni storiche scomparse e alla difesa di intollerabili privilegi. Nessuno gradirebbe certo, e sarebbe in effetti di pessimo gusto, che io profitassi di questa occasione per esibire, contro le opposte convinzioni, le mie convinzioni, per raccontare che credo nell'attualità, in più di un senso, del liberalismo e nell'incontro del liberalismo con il socialismo; ma, se vogliamo parlare dell'insegnamento del diritto in relazione alla società italiana di oggi, bisogna pur dire qualcosa per suggerire le funzioni ascrivibili al diritto ed ai giuristi nella società di oggi e nella società del prossimo avvenire, alla quale ci stiamo preparando. Le caratterizzazioni delle tendenze proprie delle società industriali, vengano dalle scienze sociali o dalla letteratura, concordano su una tesi assai grave: si riconosce da tutti la formazione nella società industriale di poteri e centri di potere, vasti e profondi come mai in passato, e l'enorme aumento delle possibilità di condizionamento artificiale dell'uomo. Ci rendiamo conto sempre meglio che è questo uno dei maggiori cambiamenti dei nostri tempi, forse un salto qualitativo; e ci rendiamo conto sempre meglio del pericolo, inerente a questo cambiamento, di nuove forme di schiavitù, una schiavitù non meno ripugnante perché persuasa e soddisfatta. I problemi della miseria sono ancora nei nostri tempi clamorosi e dolorosi, ma sono in via di risoluzione e saranno risolti in ogni modo dallo sviluppo della società industriale; il problema fondamentale della società industriale torna ad essere il problema politico, il problema della base e dei limiti dei vecchi e nuovi poteri. Quali funzioni può avere il diritto e possono avere i giuristi rispetto alle tendenze della società industriale, che ho ora accennato? Mi restringerò a ricordare i tre aspetti principali del diritto, come sono indicati da uno dei maggiori filosofi del diritto di oggi, Herbert Hart: il diritto è regola certa (con un nucleo di certezza, anche se non completamente certa, e comunque più certa di ogni altra regola); il diritto è possibilità di introduzione deliberata di regole nuove; il diritto è garanzia di efficacia della regola.³ Il condizionamento

³ Vedi HERBERT HART, *Il concetto di diritto*, tr. di Mario Cattaneo, Torino, 1965, pp. 108 ss.

artificiale sostituisce progressivamente, nella società industriale, le tradizioni ed i costumi: la via della difesa contro il potere condizionante, ormai, non è altra che quella di un controllo deliberato e razionale dei rapporti sociali, e il diritto è appunto lo strumento del controllo deliberato e razionale dei rapporti sociali, i giuristi sono gli specialisti della razionalizzazione sociale.

Se poi dalla struttura sociale di un singolo paese portiamo la nostra attenzione sulla società di tutte le società del mondo, la società internazionale, un altro salto qualitativo prodotto dalla società industriale ci appare e ci scuote con paurosa evidenza: la guerra delle società industriali di oggi, e peggio ancora delle società industriali di domani, non è più soltanto una parentesi ferina e sanguinosa nelle opere civili, ma può comportare la distruzione di gran parte dell'umanità o dell'umanità intera: gli uomini, che si sono permessi tutte le follie, non possono permettersi questa follia ultima, e bisogna dunque, se si arriverà in tempo, che alla cieca gara di potenza, quale si svolge oggi nel mondo, venga sostituito un controllo deliberato e razionale dei rapporti di tutte le società del mondo attraverso il diritto. Intendo un diritto compiuto, in luogo di quel mezzo diritto, di quella speranza di diritto, che è attualmente il diritto internazionale.⁴ Agli specialisti della razionalizzazione sociale, i giuristi, si impone insomma nei nostri tempi un compito altissimo, un compito, veramente, da protagonisti: tocca a loro elaborare le forme per cui le forze morali, politiche e sociali operanti nei nostri tempi potranno ancora sboccare in condizioni, per quanto è concesso agli uomini, di libertà e di pace, e la scienza e le tecniche della società industriale potranno legarsi alla libertà ed alla pace anziché alla schiavitù ed alla morte. Compito altissimo, ed estremamente difficile: trattandosi appunto di portare la razionalità del diritto in rapporti e situazioni nuovi, prodotti dalle trasformazioni della società industriale, trattandosi a tal fine di inventare nuovo diritto ed anche, fino a un certo punto, nuovi metodi di posizione ed applicazione del diritto, nuove garanzie per la sua efficacia, nuovi stili per la sua elaborazione teorica.

Quest'ultima osservazione ci introduce nel secondo ordine di considerazioni orientative del nostro discorso sull'insegnamento del diritto. Il sistema del diritto e la cultura giuridica passano

⁴ Sul diritto come via della pace, fra le altre vie della pace, vedi NORBERTO BOBBIO, « Il problema della guerra e le vie della pace », *Nuovi argomenti*, 1966.

nella società italiana di oggi per una notevole crisi, crisi destinata probabilmente, in base a quanto sopra si rilevava, ad allargarsi ed aggravarsi vieppiù. È la crisi di quel sistema di diritto e di quegli atteggiamenti della cultura giuridica che indichiamo, complessivamente, con il nome di « positivismo giuridico ». Il positivismo giuridico può essere sommariamente caratterizzato, con riguardo al sistema del diritto, come il sistema del diritto che tra le fonti del diritto attribuisce il primato alla legislazione; con riguardo all'applicazione del diritto, come riduzione o sforzo di riduzione del procedimento applicativo ad operazioni logiche ripetibili e controllabili; con riguardo alla giurisprudenza teorica, come concezione e pratica della giurisprudenza teorica quale scienza del diritto, conoscenza neutrale del diritto esistente senza confusioni con il diritto desiderato. Questi caratteri del positivismo giuridico, derivati in parte dal mirabile impegno per la razionalizzazione sociale dell'illuminismo, sono strettamente intrecciati con la storia delle strutture dello stato; e sono entrati così profondamente nella cultura giuridica da sembrare ai giuristi delle passate generazioni caratteri essenziali di ogni esperienza giuridica, da configurare nei giuristi degli spiccati abiti mentali, una ferma e radicata morale professionale. Chi viene da una famiglia con una vecchia tradizione di servizio e di studi nel campo del diritto sa che i nostri padri sentivano con grande intensità il dovere morale di un austero, quasi ascetico sacrificio di valori e preferenze di fronte alla legge sovrana.⁵

Quanto a tutti e tre i caratteri che ho indicato il positivismo giuridico è in crisi: una crisi che si è aperta dopo la guerra e la liberazione, poiché sotto il fascismo il giurista, come si diceva, se non voleva compromettersi con l'ideologia del regime se ne stava arroccato nell'ossequio alle leggi ed aveva nel positivismo giuridico una difesa ed una copertura. Io credo che la crisi del positivismo giuridico vada affrontata con serietà e preoccupazione, senza il facile e superficiale compiacimento manifestato da parecchi improvvisati filosofi del diritto, rendendosi ben conto dei pericoli che si prospettano; credo che la vecchia figura del giurista e del giudice devoto alla legge sia da ridiscutere, ma serbi grossi titoli al nostro rispetto, siccome una delle figure professionali più severe e rigorose emerse dalla breve storia dell'Italia unita; credo

⁵ Sulle origini storiche e sulle dottrine del positivismo giuridico vedi NORBERTO BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, lezioni raccolte dal dott. Nello Morra, Torino, s.d.

però anche che innanzi alla crisi non si debbano chiudere gli occhi. Questa crisi non è un episodio effimero: lo dimostra il suo ripetersi in tutti i paesi di tradizione giuspositivistica.⁶

L'idea della giurisprudenza teorica quale scienza del diritto, conoscenza neutrale del diritto esistente, viene variamente corrosa ed infine abbandonata: si può continuare e si continua a dare alla giurisprudenza teorica il nome di scienza del diritto, il nome di scienza essendo applicabile a qualsiasi discorso sistematico e preciso, ma al discorso sistematico e preciso della giurisprudenza teorica si attribuisce ormai, piuttosto che una funzione conoscitiva, una funzione preparatoria ed accompagnatoria delle operazioni giuridiche pratiche. La giurisprudenza teorica è la fornitrice per la pratica di modelli operativi, di strumenti concettuali, di politiche d'interpretazione del diritto, ed è quindi coinvolta nelle medesime scelte politiche che stanno sotto la pratica giuridica, porta la sua responsabilità delle conseguenze politiche che la pratica produce. Rispetto a una scienza del diritto come conoscenza neutrale non poteva porsi questione di cambiamento di strada: nei nostri tempi, in cui il valore della conoscenza è il valore più saldo, l'unico valore del tutto saldo, la strada della conoscenza è una strada sicura: i dubbi, le difficoltà investono non il se, ma il come portare avanti la conoscenza. Rispetto invece a una scienza del diritto come collaboratrice della pratica, compromessa nelle scelte e nelle conseguenze politiche della pratica, si aprono i problemi della convenienza politica di un tipo o di un altro tipo di pratica, di un tipo o di un altro tipo di collaborazione della scienza con la pratica, e si apre la possibilità di un rifiuto parziale o totale, per ragioni di convenienza politica, della scienza del diritto proveniente dalla tradizione giuspositivistica, o del rifiuto, al limite, di qualsiasi scienza del diritto per una pratica libera ed istintiva. Il positivismo giuridico è colpito insomma in uno dei suoi aspetti fondamentali, la concezione (ora possiamo dire: la giustificazione) della scienza del diritto quale conoscenza neutrale, e la scienza del diritto proveniente dalla tradizione giuspositivi-

⁶ La crisi attuale del positivismo giuridico non è certo senza precedenti: critiche, anche radicali, del positivismo giuridico, rifiuti anche totali, movimenti per un diritto libero, per una giurisprudenza sociologica o simili accompagnano, si può dire, tutto il processo di sviluppo del positivismo giuridico stesso. Di una crisi attuale si può peraltro parlare in relazione al diffondersi degli atteggiamenti di critica e di rifiuto, non solo in gruppi sempre più larghi di filosofi del diritto, ma, come si vedrà, fra gli operatori del diritto.

stica perde la sua intangibilità di scienza conoscitiva. È interessante osservare che la critica del positivismo giuridico nella direzione ora segnata è stata sviluppata e approfondita, anziché dai suoi dichiarati avversari, da studiosi ancora in vario modo legati alla tradizione giuspositivistica e disposti a mantenere e difendere, a certe condizioni, le scelte politiche del positivismo giuridico.⁷

Il positivismo giuridico è stato parimenti colpito, e forse con durezza ancora maggiore, in un altro aspetto fondamentale, la riduzione o sforzo di riduzione del procedimento di applicazione del diritto ad operazioni logiche ripetibili e controllabili: al giudice-macchina logica non ci crede più nessuno, e se mai ci si potesse credere non lo vorrebbe più nessuno. Non solo dalla parte del fatto, ma anche dalla parte del diritto il procedimento di applicazione del diritto avanza nell'incertezza, in un continuo aprirsi di alterne possibilità; e le prese di posizione, le decisioni, le scelte per arrivare alle determinazioni nelle sfere di indeterminazione del diritto mettono in gioco valori che trascendono la logica delle norme. Su questo concordiamo tutti, e tutti siamo convinti che sia bene così: il titolo dato a un suo bel libro da Luigi Caiani, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*,⁸ esprime l'atteggiamento dell'intera cultura giuridica contemporanea verso l'interpretazione giuridica (nell'interpretazione, però, si possono portare valori e valori, e si possono portare in un modo o in un altro

⁷ Il chiarimento che la scienza del diritto — quale la fanno i giuristi nei loro trattati e nelle loro monografie, la scienza del diritto che non si limita alla rilevazione di schemi contenenti più possibilità di applicazione, ma suggerisce ai pratici specifiche interpretazioni — esercita una funzione politica viene già da Kelsen; il quale però trova un rifugio per l'ideale di una scienza del diritto conoscitiva nella teoria generale del diritto. La neutralità conoscitiva della teoria generale del diritto viene a sua volta posta in discussione in seguito alla penetrazione fra i kelseniani degli orientamenti filosofici analitici, che rivelano il carattere convenzionale delle premesse di ogni teoria e la funzione e giustificazione pragmatica (dunque, trattandosi di una teoria giuridica, politica) di certe o di certe altre convenzioni. Mi sia consentito rinviare in proposito al mio lavoro *Cos'è il positivismo giuridico*, Milano, 1965. L'ideale giuspositivistico di un accostamento conoscitivo e neutrale al diritto ha avuto recentemente un difensore come Bobbio (si vedano i saggi sul positivismo giuridico raccolti in NORBERTO BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965). Le posizioni di Bobbio appaiono però notevolmente mutate, nel senso indicato nel testo, nella relazione presentata al Congresso mondiale di filosofia del diritto e filosofia sociale, tenutosi in Gardone Riviera nel settembre 1967, « Essere e dover essere nella scienza giuridica », di prossima pubblicazione nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto*.

⁸ Padova, 1954.

modo: nel rispetto, fin dove è determinata, della struttura logica delle norme e nella fedeltà, fin dove sono chiari, ai valori ispiratori del sistema delle norme si può ritrovare una versione tuttora consistente e accettabile del positivismo giuridico). Anche quanto all'aspetto ora considerato è interessante ricordare che le critiche più penetranti al positivismo giuridico sono maturate spesso all'interno di un processo evolutivo del medesimo positivismo giuridico: i giuspositivisti, anzi, rivolgendosi contro il positivismo giuridico hanno finito addirittura con l'andare troppo lontano.⁹

Le immagini del giurista teorico, neutrale conoscitore del diritto esistente, e del giurista pratico, neutrale calcolatore con le proposizioni giuridiche, non sono cadute per pura forza di intelletti filosofico-giuridici, ma in connessione con grossi eventi e grossi cambiamenti giuridici, politici e sociali. I giuristi hanno dovuto affrontare dopo la liberazione il problema di ricollegare il nuovo al vecchio ordinamento dello stato: e questo non era problema che si potesse porre e risolvere per via di conoscenza e di logica, senza importanti scelte politiche (non dobbiamo considerare qui se l'operazione per la continuità giuridica dello stato, che ha avuto al centro la corte di cassazione, sia stata condotta bene o male, se le scelte politiche sottostanti siano state guidate da uno spirito di illuminato progresso o di miope conservazione). La costituzione posta al sommo del nostro ordinamento giuridico, se ha portato, secondo quanto si diceva in principio, il diritto nella politica, ha per altro verso portato, assai più che il vecchio statuto, la politica nel diritto: essa è ricca, infatti, di enunciazioni di valori e di programmi politici che, contenuti nella legge più alta dello stato, diventano in generale per l'interprete del diritto criteri di interpretazione e lo sollecitano quindi ad un atteggiamento politico. L'organo supremo preposto alla tutela del diritto non è più la corte di cassazione, ma la corte costituzionale; e mentre la corte di cassazione, derivata dall'ideale illuministico della legge certa e del giudice « bouche qui prononce les paroles de la loi », ¹⁰ ha avuto per compito storico proprio l'impedire che l'interpretazione della legge diventasse interpretazione politica, la corte

⁹ Mi riferisco ancora una volta a Kelsen, che concepisce le decisioni degli interpreti del diritto entro gli schemi costituiti dalle norme da interpretare come puri e liberi atti di volontà; mentre simili decisioni sono e possono essere, se non sempre, almeno in molti casi, orientate, in modi che non è certo facile analizzare, da valori in qualche modo istituzionalizzati.

¹⁰ L'espressione è, come tutti sanno, di MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, libro XI, capitolo VI.

costituzionale, in relazione alle caratteristiche della costituzione ora ricordate, non può non assumere e non teme di assumere francamente i compiti e gli stili di un organo giuridico-politico, influenzando sensibilmente i compiti e gli stili degli altri organi a tutela del diritto, e della dottrina.¹¹ Nell'ordinamento fondato sulla costituzione i giuristi teorici e pratici si sono trovati davanti a materie regolate in modo, rispetto ai principi costituzionali, insufficiente, inadeguato o gravemente invecchiato, e hanno dovuto inventare una disciplina nuova, effettuando a tale fine grosse scelte politiche: esemplari in proposito sono le vicende del diritto del lavoro.¹² È stato detto e ridetto mille volte che tutta l'attività legislativa nel nostro sistema parlamentare è faticosa, asmatica, inceppata, sempre in ritardo rispetto alle rapide trasformazioni sociali; che attività economiche e sociali di grande importanza tendono sempre più nel loro trasformarsi e svilupparsi a sfuggire, e sfuggono in realtà alla legge ed alla giurisdizione dello stato; il giurista, che sperimenta quasi in ogni momento del suo quotidiano lavoro gli inconvenienti e le ingiustizie provocati da tutto questo, si sente chiamato a cercare qualche rimedio, a prendere, come gli è possibile, iniziative di rinnovamento, non solo del diritto condendo, ma del diritto condito, a farsi, senza cessare di esser giurista, un po' più politico. Dalle strutture dell'ordinamento giuridico e dalle trasformazioni sociali vengono insomma una serie di spinte a rimuovere le obsolete immagini del giurista neutrale conoscitore e neutrale calcolatore, per un giurista eticamente e politicamente più impegnato.

La filosofia del diritto italiana contemporanea avverte con vivacità e turbamento quanto sta accadendo fra i giuristi e lo rispecchia, sia nella elaborazione di concezioni del diritto che spostano l'accento dalla legge agli operatori del diritto ed in particolare al giudice (anche il nuovo giusnaturalismo, di cui si parla tanto, ha ben poco in comune con il giusnaturalismo classico e piuttosto

¹¹ Quanto è detto nel testo circa i compiti e gli stili assunti dalla corte costituzionale riceve piena conferma da una ricerca sulle argomentazioni nelle sentenze della corte costituzionale, appoggiata e finanziata dal consiglio nazionale delle ricerche, in corso presso l'università di Perugia sotto la direzione del prof. Pietro Gasparri.

¹² Vedi in proposito il libro illuminante e stimolante di GIOVANNI TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Milano, 1967. Nemmeno per questa operazione possiamo considerare se sia stata condotta bene o male, se le scelte politiche sottostanti siano state progressive o reazionarie; ma non posso tacere l'impressione che il giudizio di Tarello sul senso politico di varie dottrine cui fa riferimento sia troppo duro.

che un diritto naturale ci propone un diritto giudiziario), sia nell'espressione di preoccupazioni innanzi ai pericoli che quanto sta accadendo comporta: il pericolo, soprattutto, di uno scadimento della razionalità e della funzione razionalizzatrice del diritto, il pericolo che gli operatori del diritto, ed i giudici in particolare, rimangano consegnati, sotto la maschera di un più libero modo di operare, a un'ideologia dominante, con un ritorno verso lo stato ideologico totalitario, di cui abbiamo richiamato i caratteri al principio di questo discorso.¹³ I cambiamenti, che la filosofia del diritto porta a consapevolezza, si riassumono infine nel modo più significativo e rivelatore nella mutata personalità, nei mutati abiti mentali, nella mutata moralità professionale del giurista. In qualche caso, per vero, il venir meno del vecchio modello di giurista sembra aver lasciato come un vuoto, uno smarrimento,¹⁴ ed in questo stato d'animo una tentazione ad un vago spiritualismo consolatore; in generale però, e specialmente nei giuristi pratici, i quali non hanno tempo né voglia per le delicate meditazioni sul diritto e l'amore o sul mistero del processo, quello che sta formandosi è un tipo di giurista robustamente pragmatico, vivamente cosciente dei fini politici e sociali del diritto e orientato a intendere ed applicare il diritto in vista di tali fini. All'avanguardia del progresso verso il nuovo tipo di giurista sono stati nei trascorsi vent'anni i magistrati, o meglio i magistrati delle generazioni più giovani: in loro possiamo spesso riconoscere il giurista di cui ha bisogno la democrazia italiana nel mondo di oggi, fedele alla costituzione ed ai valori politici della costituzione, custode e promotore del diritto nello spirito della costituzione, preoccupato di realizzare nella maniera migliore e con la maggiore efficienza il servizio sociale del diritto, preparato in genere ad assumere per la libertà e la pace degli uomini e delle società — ciascuno nel suo ruolo e nei suoi limiti — il compito che ho cercato più in alto di illustrare.¹⁵ Tipo di giurista però, non cesserò di insistervi, a suo

¹³ I libri più interessanti e vivi di questi ultimi anni mi sembrano in un senso GUIDO FASSÒ, *La legge della ragione*, Bologna, 1964, e LUIGI LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967; e nell'altro senso MARIO CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966.

¹⁴ « È motivo dominante della scienza del diritto nel momento attuale quello dello sconcerto e della sfiducia »: FRANCESCO CALASSO, « Storicità del diritto e scienza del diritto » (1963), in *Storicità del diritto*, Milano, 1966; vedi alla p. 175.

¹⁵ Sulle trasformazioni negli atteggiamenti dei magistrati italiani dalla fine della guerra in avanti vedi EZIO MORIONDO, *L'ideologia della magistratura italiana*, ove sono esposti i risultati di una ricerca appoggiata e finanziata dal

modo pericoloso: se non vogliamo più il giurista formalisticamente razionale, chiuso nella cella senz'aria della lettera e della logica della legge, non possiamo per altro verso non temere fortemente che, all'estremo opposto, l'ideologo finisca col soffocare il giurista e renderlo incapace di attuare la funzione razionalizzatrice del diritto.

Il problema della cultura giuridica contemporanea, insomma, è il problema di restituire alla ragione giuridica, senza negarla, il suo valore pragmatico; il problema di aggiustare, ricostruire o costruire, oltre la crisi del positivismo giuridico, strutture razionalizzanti adeguate a rapporti e situazioni nuovi; il problema della maturazione di un giurista che sappia elaborare e mettere in azione quelle strutture, evitando da una parte di rimanerci impigliato e dall'altra parte di dissolverle nell'ideologia. Il problema dell'educazione del giurista è il problema dell'educazione all'uso pragmatico della ragione giuridica.

Il lettore starà probabilmente pensando, magari con fastidio, che in questo discorso sull'insegnamento del diritto io ho preso le cose troppo alla lontana, andando a finire in generalità un po' vaghe e inevitabilmente soggettive (mi sono così distaccato, fra l'altro, dai criteri di maggior prudenza adottati e seguiti, nei lavori preparatori del nostro convegno, dal gruppo dei giuristi). A ciò non mi sono indotto, però, senza ragioni. Il convegno sarà avviato da relazioni sulla « domanda sociale dei laureati in scienze dell'uomo » e sullo « stato attuale della ricerca e della metodologia », vertenti su temi di grande respiro culturale: bisognava, anche dalla parte della cultura giuridica, accettare la sfida lanciata da quelle relazioni, per non dare l'impressione, passando d'un salto a questioni particolari su specifici metodi ed oggetti di insegnamento per la preparazione a specifici ruoli sociali, di una sorta di qualunquismo culturale dei giuristi. Preoccuparsi di evitare questa impressione era specialmente necessario in quanto a simili impressioni e simili sospetti verso i giuristi i non-giuristi sono oggi piuttosto disposti. Chi, come il sottoscritto, facendo il mestiere di filosofo del diritto, passa e ripassa di continuo i confini tra gli studi giuridici e filosofici e sociologici e linguistici ed

consiglio nazionale delle ricerche, svolta presso l'Università di Milano sotto la direzione del prof. Renato Treves nell'ambito dell'indagine sull'Amministrazione della giustizia e la società italiana in trasformazione promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

altri ancora, ed ha quindi frequenti occasioni di incontro anche personale con filosofi, sociologi, linguisti e cultori di altre discipline, si rende conto che i non-giuristi considerano spesso gli studi giuridici un ramo della cultura in via di seccare, o per lo meno un lago tranquillo, un po' paludoso, a margine del gran fiume rapido e tumultuoso della cultura contemporanea. Un tale atteggiamento, s'intende, è tanto più radicato e deciso quanto maggiore è l'ignoranza del diritto e degli studi giuridici; è dunque certo che nessuno dei partecipanti al convegno lo condivide nella forma estrema; conveniva tuttavia mettere a profitto la felicissima occasione del convegno e del concorso di studiosi di tutte le scienze sociali per cercare di far sentire che la cultura giuridica non è né un ramo in via di seccare, né un lago tranquillo. Non è un ramo in via di seccare poiché, come si è visto, si impongono al giurista compiti importanti, attuali, urgenti; non è un lago tranquillo poiché, come si è visto, le acque sono al contrario in essa molto agitate (e l'agitazione, come si sa, evita che l'acqua imputridisca). Negli anni recenti la pubblica opinione, opportunamente sollecitata dagli studiosi interessati, si è volta ai problemi dell'insegnamento delle scienze politiche, della sociologia e di altre scienze sociali; si sono fatti convegni su convegni dedicati alla facoltà di scienze politiche; si è invece parlato poco, non senza colpa dei giuristi che non hanno saputo sollecitare nello stesso modo l'attenzione, dei problemi dell'insegnamento del diritto. Questo convegno può mirabilmente servire, ed a ciò tende il mio discorso, a sottolineare in pubblico che, essendo la cultura giuridica in connessione con le trasformazioni della società una cultura insieme viva ed in crisi, tale suo stato si riflette sull'educazione del giurista e pone circa l'insegnamento del diritto problemi delicati e complessi, richiede senza dilazione riforme e cambiamenti di indirizzo.

Sulle linee fondamentali di un desiderato sviluppo dell'insegnamento del diritto i componenti del gruppo dei giuristi hanno mostrato un accordo estremamente significativo e probante. Di qui l'ultima ragione del carattere generale del mio discorso. Rivolgendosi ad un convegno, ove saranno in larga maggioranza i non-giuristi, anziché entrare in questioni didattiche e pedagogiche particolari, per i non-giuristi estranee e tediose, giovava cogliere le linee fondamentali del desiderato sviluppo dell'insegnamento del diritto su cui, stando all'esperienza di questo gruppo, i giuristi possono trovarsi d'accordo, e presentarle cercando di chiarirne

il senso ed i motivi. Il senso ed i motivi dovrebbero risultare da quanto precede: ora non mi rimane che indicare i principi direttivi per lo sviluppo dell'insegnamento del diritto, oggetto della concordanza. Le implicazioni e le applicazioni di tali principi direttivi sono da discutere fra giuristi; ma i principi direttivi stessi sono evidentemente cosa di interesse generale, e l'intervento su di essi di studiosi di tutte le scienze sociali è assai auspicabile e sarà utilissimo.

1. *Fini dell'insegnamento del diritto*

Fine primario dell'insegnamento del diritto nell'università è ovviamente la formazione e educazione di giuristi per i vari ruoli che i giuristi hanno da svolgere nella società contemporanea. L'insegnamento del diritto è altresì una componente importante nella preparazione ad altri ruoli sociali, nella formazione e educazione di operatori sociali che, se non possono essere chiamati giuristi in senso stretto, devono però essere anch'essi in buona misura giuristi, ossia avere capacità di orientamento nelle strutture e di fronte ai problemi del diritto. Nella preparazione ad altri ruoli sociali, infine, entra in funzione prevalentemente informativa l'insegnamento di specifiche discipline giuridiche.

Rispetto ai fini fisiologici dell'insegnamento del diritto si hanno oggi due sfasamenti di particolare gravità. Nell'attuale facoltà di giurisprudenza, in primo luogo, l'insegnamento del diritto viene impartito (per modo di dire, trattandosi di studenti che usualmente non frequentano le lezioni), oltre che ad un numero ristretto di giovani seriamente impegnati negli studi giuridici, ad una massa di giovani che per il diritto non hanno nessuna vocazione e, conseguita o piuttosto strappata la laurea, non arriveranno né vorranno arrivare a ruoli per cui avere studiato diritto serve a qualcosa. Non giova indugiare sulla storia e sulle cause di questo decadimento della facoltà di giurisprudenza a cestino dei rifiuti dell'università italiana; certo l'esigenza più urgente per un proficuo sviluppo dell'insegnamento del diritto in ordine ai suoi fini fisiologici, e prima di tutto per riportarlo a dignità universitaria, è quella di liberarlo dall'oppressione di tale massa inerte, offrendo ai giovani, nei casi migliori, alternative meglio convenienti ai loro interessi e propositi, offrendo, nei casi ancor buoni, la possibilità di corsi di studi più brevi a preparazione per ruoli sociali minori, e fermando i peggiori energicamente ed impietosamente.

Il diritto non viene insegnato, oggi, soltanto nella facoltà di giurisprudenza, né sarà insegnato, domani, in qualsiasi nuovo ordinamento universitario, soltanto nell'istituzione destinata a formare giuristi in senso stretto, l'insegnamento del diritto essendo, come si diceva, una componente importante nella formazione e educazione di altri operatori sociali che devono avere capacità di orientamento nelle strutture e di fronte ai problemi del diritto. La lacuna più grave che si riscontra oggi a questo proposito è la mancanza di un serio ed efficace insegnamento del diritto, specialmente della filosofia del diritto e del diritto costituzionale, nei corsi di studi volti a preparare i futuri insegnanti delle scuole medie, cui compete suscitare nel paese una più viva coscienza civile, coscienza di diritto e coscienza di diritti. Una conoscenza approfondita e critica del diritto dovrebbe essere in particolare fornita e richiesta, in vista dei loro compiti didattici e pedagogici, ai giovani studiosi che si avviano ad insegnare la storia e la filosofia nei licei.

Nelle attuali facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali non si può dire, fuori del caso di qualche singola disciplina giuridica, che l'insegnamento del diritto abbia una parte inadeguata; esistono però orientamenti e spinte a restringere tale parte, ad assegnare in genere all'insegnamento del diritto una parte più ristretta nelle istituzioni designate per l'insegnamento delle scienze sociali. Qualche restrizione è in effetti inevitabile, per fare posto a scienze sociali di recente maturazione, per realizzare nei vari corsi di studio un opportuno equilibrio; occorre però procedere in questa direzione con molta prudenza, ricordando che nessuno scienziato sociale può comprendere i fenomeni sociali, nessun operatore sociale può efficacemente agire nella società, se non è anche un giurista, se non conosce cioè quella fondamentale struttura sociale che è il diritto e non la sa utilizzare; senza dire del valore formativo d'una mente razionale, che gli studi giuridici hanno in grado elevatissimo.

2. *Impostazione di fondo dell'insegnamento del diritto*

Nel libro assai stimolante, dedicato — nel quadro di una ricerca promossa dall'UNESCO, e sintetizzando contributi di vari autori relativi a varie nazioni (assente la culla del diritto, l'Italia) — all'insegnamento universitario del diritto, Charles Eisenmann si è posto l'alternativa: insegnamento scientifico o insegnamento rivolto

a fini pratici professionali? La sua risposta è nettamente nel primo senso;¹⁶ e nettamente nello stesso senso, nel senso dell'insegnamento scientifico, rimane la risposta che il gruppo dei giuristi propone al nostro convegno. All'università si addice in generale, non tanto procurare immediatamente specifiche abilità professionali, quanto produrre intelletti scientificamente allenati e capaci di acquisire e modificare abilità professionali; che è poi, fra l'altro, il solo modo per procurare le abilità professionali occorrenti in diversi ruoli oggi e nel futuro, non essendo possibile coprire nell'insegnamento la gamma troppo vasta delle specifiche abilità professionali e prevedere con sicurezza le abilità professionali che le trasformazioni sociali richiederanno agli studenti di ora fra un po' di anni o qualche decennio. L'impostazione scientifica, anziché pratico-professionale, dell'insegnamento del diritto appare viepiù necessaria, anzi essenziale, sulla base di quanto sopra si è detto circa i compiti del giurista e lo stato della cultura giuridica: dei buoni pratici rimarrebbero presto indietro al tempo e non sarebbero più nemmeno dei buoni pratici, soltanto giuristi educati nel rigore ed insieme nell'apertura, adattabilità ed elasticità della scienza potranno, attraversando e superando la crisi, far fronte ai compiti che il tempo pone loro. L'opzione per un'impostazione di fondo dell'insegnamento del diritto scientifica piuttosto che pratico-professionale porta a rimandare lo specifico addestramento professionale a un momento successivo alla conclusione degli studi universitari, eventualmente in scuole di perfezionamento collegate alle università (restano a questo proposito il vecchio problema di una « accademia » per i giovani magistrati, ed il vecchio problema di porre rimedio alla triste farsa che è in molti casi la pratica professionale degli aspiranti procuratori ed avvocati); e porta ad usare gran cautela nell'ammettere differenziazioni interne negli studi volti alla formazione di giuristi in senso stretto. Nel gruppo dei giuristi qualcuno è contrario alle differenziazioni interne di questi studi (dico differenziazioni fra corsi di studio, fino a lauree distinte; va invece lasciata nell'unico corso di studi, ed anzi allargata rispetto all'attuale, introducendo le opportune garanzie per la serietà delle scelte, una certa libertà di scelta fra discipline singole per il singolo studente); altri consentono a differenziazioni con prudenza e in ogni modo dopo il compimento del secondo

¹⁶ CHARLES EISENMANN, *Les sciences sociales dans l'enseignement supérieur: droit*, Genève, 1954; vedi specialmente alle pp. 59 ss.

anno di studi. L'esigenza di un'impostazione scientifica, piuttosto che pratico-professionale, dell'insegnamento del diritto nell'università può eventualmente subire qualche attenuazione passando, dall'insegnamento del diritto per la formazione di giuristi in senso stretto, all'insegnamento del diritto come componente nella formazione di certi altri operatori sociali; sarà al contrario altrettanto forte, se non più forte, quando il diritto entri in piani di studi politici e sociali e nella formazione degli insegnanti per le scuole medie.

Nell'ambito di un'impostazione scientifica dell'insegnamento del diritto si apre una ulteriore alternativa: impostazione più strettamente e formalmente giuridica o impostazione più « culturale », tendente a far sentire i mille legami che congiungono la cultura giuridica alla cultura generale, a dare conoscenza, e soprattutto attitudine ad acquisire conoscenza, con i metodi appropriati, delle materie regolate dal diritto, a rendere consapevoli dei valori morali, politici e sociali ispiratori delle regole giuridiche e della loro evoluzione storica e delle loro connessioni con le strutture economiche e sociali, a fare intendere ed apprezzare forme e tecniche giuridiche prodotte da tradizioni giuridiche diverse dalla nostra ed a procurare così coscienza della relatività e della mutabilità del diritto in rapporto a condizioni storiche diverse? (Scrivo impostazione « culturale » fra virgolette, non implicando ovviamente che le forme e le tecniche giuridiche non siano cultura; ma l'alternativa è tra un insegnamento che rimanga chiuso in quelle forme e tecniche ed un insegnamento che ne illumini appunto la natura di prodotti culturali, le origini e le funzioni culturali in un quadro culturale il più possibile aperto.) Il risultato più interessante ed importante del lavoro del gruppo dei giuristi in vista del nostro convegno è la chiara e netta presa di posizione, emergente un po' da tutte le relazioni particolari, ed espresse in alcune relazioni particolari con grande vivezza ed efficacia, per un'impostazione « culturale », assai più accentuatamente « culturale » di quella di oggi, dell'insegnamento del diritto. Gli insegnanti di diritto di maggiore avvedutezza critica rispondono in questo modo alla crisi della cultura giuridica di fronte alle trasformazioni sociali, ed ai nuovi compiti che si pongono al giurista, tendendo ad un tipo di giurista preparato non solamente a muoversi entro strutture logiche date in un sistema di diritto, ma a comprendere e valutare le origini e le funzioni di quelle strutture ed a modificare e cambiare le strutture quando occorra. È sotto questo pro-

filo soprattutto che l'insegnamento del diritto ha bisogno nell'università italiana di un energico svecchiamento, contro il tecnicismo astratto e culturalmente isolato che spesso lo grava. Nessuno può desiderare d'altra parte che le scienze giuridiche perdano il loro rigore e la loro autonomia metodologica, ossia la loro razionalità, in una confusione generale di oggetti e di modi di discorso; l'antica tradizione delle scienze giuridiche, dalla giurisprudenza romana al positivismo giuridico, è dunque ben altro che un peso morto, un fardello inutile e logorante da scuotersi dalle spalle; la via dell'educazione del giurista, come si diceva più in alto, non è già il rinnegamento della ragione giuridica, prodotto di una tradizione giuridica secolare, bensì l'educazione all'uso pragmatico della ragione giuridica. Ciò va ottenuto, senza mescole approssimative di linguaggi e metodi differenti, attraverso un opportuno equilibrio di insegnamenti giuridici di varia specie, di diritto attuale, storico-giuridici, filosofico-giuridici, economico-giuridici, sociologico-giuridici etc., e di insegnamenti extra-giuridici; e va ottenuto attraverso lo sforzo assiduo dei docenti di diritto che, descrivendo le strutture logiche del diritto con rigore di logici, sappiano però anche far vedere in tali strutture degli strumenti costruiti nella faticosa storia degli uomini per servire ai bisogni degli uomini, e da mantenere al servizio dei bisogni degli uomini. L'esigenza di un'impostazione « culturale » dell'insegnamento del diritto, ancora una volta, non diminuisce certo, e se mai si accentua quando l'insegnamento del diritto non sia indirizzato alla formazione di giuristi in senso stretto, bensì entri in piani di studi politici e sociali e nella formazione degli insegnanti per le scuole medie.

3. Il metodo dell'insegnamento del diritto

Le scelte attinenti all'impostazione di fondo dell'insegnamento del diritto, ora illustrate, sono volte alla formazione e educazione di un giurista che non sia un passivo ripetitore di modelli operativi a lui forniti dall'esterno, ma sia elemento vivo di una cultura giuridica capace di adattare e se occorre cambiare i modelli operativi, ed abbia in ogni modo la consapevolezza culturale necessaria per evitare che i modelli devino dalle loro funzioni. Allo stesso scopo, la formazione di un giurista dotato di iniziativa e consapevolezza culturale, deve orientarsi il metodo dell'insegnamento del diritto: su questo punto ancora una volta i componenti

del gruppo dei giuristi appariscono d'accordo. Non c'è alcuno che voglia rompere con la tradizione scientifica e didattica del nostro paese ed abbandonare l'insegnamento per principi, da impartirsi dalla cattedra, ossia l'insegnamento del diritto in forma razionale; quasi ognuno però mostra di preoccuparsi che i principi vengano messi in movimento e per così dire posti in mano agli studenti, affinché imparino a smontarli e rimontarli e farne applicazione e controllarli pragmaticamente, in seminari ed esercitazioni orali e scritte, cui dovrebbe essere dedicata larga parte del tempo di insegnamento. Vecchio e grave difetto della scuola italiana, riflesso e causa di talune caratteristiche nazionali, è offrire o imporre ai giovani un vastissimo, ricchissimo, talora inutilmente pesante patrimonio di principi e nozioni culturali e non abituarli abbastanza all'impiego ed allo sfruttamento efficace di tanto patrimonio con una iniziativa culturale autonoma e responsabile. Contro questo difetto vanno ormai reagendo, pur fra difficoltà ed improvvisazioni ed errori, la scuola elementare e la scuola media: se i bambini delle elementari vengono presto indirizzati alla ricerca, a sforzarsi di collaborare con il maestro e non soltanto dipenderne, è forse il caso di fare qualcosa di simile, e molto più di quanto oggi non si faccia, con i giovani che studiano il diritto nell'università. L'impegno per una partecipazione attiva degli studenti al lavoro che si svolge nell'università si porta subito dietro la critica ed il rifiuto dell'esame, come è concepito e praticato oggi: per quel che dà e non dà quale strumento di controllo di una preparazione e soprattutto per gli atteggiamenti che induce negli studenti. Il controllo della preparazione degli studenti va realizzato in un contatto assiduo fra studenti e docenti e mediante prove che dimostrino l'intelligenza e la maturità dello studente e non soltanto la sua memoria e la sua faccia tosta.¹⁷

4. Posto e compito dei vari gruppi di discipline e discipline nell'insegnamento del diritto: un rinvio

A questo punto dovrebbe cominciare nel mio discorso la parte più stringente, ossia la parte relativa al posto ed al compito dei vari gruppi di discipline e discipline nell'insegnamento del diritto;

¹⁷ Restano di piena attualità circa il metodo dell'insegnamento del diritto e circa gli strumenti di controllo della preparazione degli studenti le considerazioni di PIERO CALAMANDREI, « L'Università di domani » (1923), *Opere giuridiche*, vol. II, Napoli, 1966.

a questo punto invece io sto per fermarmi. Il nuovo discorso sarebbe parecchio lungo, ed io ho già scritto troppo; richiederebbe sicura conoscenza dei vari gruppi di discipline e discipline, e l'improntitudine del filosofo, se gli consente di farsi enunciatore di generalità un po' vaghe sui fini, sull'impostazione di fondo e sul metodo dell'insegnamento del diritto, non lo porta sino a fingersi competenze che non ha ed a sostituirsi, anche solo per ripetere o riassumere quanto essi hanno detto, agli specialisti delle differenti discipline. Il discorso sul posto e sul compito dei vari gruppi di discipline e discipline nell'insegnamento del diritto è veramente un discorso da portare avanti in un dialogo a più voci. Rinvio pertanto in proposito a quello che hanno scritto i colleghi del gruppo dei giuristi, ciascuno secondo la sua competenza, nelle relazioni particolari, ed a quello che vorranno dire nel convegno. Voglio però sottolineare qui l'atteggiamento seriamente, esemplarmente autocritico con cui nel gruppo dei giuristi ogni specialista si è accostato ai problemi della sua disciplina e del suo gruppo di discipline. Di particolare severità è stata l'autocritica degli storici. La storia del diritto ha evidentemente nella formazione e educazione « culturale » del giurista un ruolo di estrema importanza; e altrettanto evidentemente assolve male, oggi, il suo ruolo, lasciando nella preparazione dei giovani lacune assai gravi. Le relazioni particolari degli storici del diritto inducono però a credere che proprio la storia del diritto possa diventare per l'insegnamento del diritto una matrice di rinnovamento, dando inizio ad un moto capace di comunicarsi ad altre discipline. Un'altra matrice di rinnovamento può essere costituita dagli studi comparatistici, che hanno trovato nel gruppo dei giuristi difensori tanto impegnati quanto persuasivi; e non credo di cedere ad un malinteso patriottismo di disciplina affermando che alla filosofia del diritto compete una funzione di punta e di provocazione.

Tipografia Fratelli Ferrari - Milano - Via G. Mameli, 24

L'educazione del giurista



SOS00001907

CDD 301.0945 CONDSS
/14/1967